

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## NORME SPECIALI

### Art. 19 - ASSICURATI

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – delle Norme che regolano l'Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:

**AD PERSONAM:** All'Assicurato/Conducente identificato in polizza per i casi assicurativi connessi alla circolazione di qualsiasi veicolo.

OVVERO IN ALTERNATIVA

**SU TARGA:** All'Assicurato/Conducente autorizzato per i casi assicurativi connessi alla circolazione **del veicolo la cui targa sia indicata in polizza.**

In entrambe le ipotesi, la garanzia è operante solo se la guida di tali veicoli è consentita dalla categoria di patente posseduta.

### Art. 20 - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono **in Italia, San Marino, Città del Vaticano per:**

a) **Difesa penale.**

Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad **incidente stradale**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

b) **Violazioni al Codice della Strada.**

Proporre opposizione o ricorso, avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio **superiore a 5 punti**. La presente prestazione opera solo se sussistono **fondate ragioni in diritto**.

c) **Sanzioni Amministrative Accessorie.**

Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

d) **Diaria.**

Qualora **dall'incidente stradale** consegua il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida disposta dalle Autorità Amministrative o Giudiziarie, la Società assicura, alle condizioni della presente polizza, **il rischio derivante dal relativo pregiudizio economico, mediante corresponsione della diaria convenuta.**

È compreso il caso della sospensione della patente a seguito del verificarsi, in un periodo di due anni, di almeno due collisioni con grave danno ai veicoli, ai sensi dell'art. 149 comma 5 e dell'art. 150 comma 5 del Nuovo Codice della Strada; **se una delle due collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di validità della polizza, l'indennizzo convenuto viene proporzionalmente ridotto.**

La diaria convenuta viene corrisposta anche per il periodo di effettivo ritiro del documento, indipendentemente dal successivo provvedimento di sospensione o revoca dello stesso.

**Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'autorità di un Paese europeo (esclusa l'Italia) o da un'autorità Turca, per fattispecie analoghe a quelle di cui al presente punto c) (incidente), la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta in polizza.**

e) **Indennità Autoscuola.**

**Qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di una violazione del N.C.d.S. avvenuta durante il periodo di validità della polizza e comunicata ad ARAG ai sensi dell'Art. 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione, la Società garantirà entro il limite massimo di € 500,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. La Società provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.**

f) **Indennità Zero Punti.**

**La Società garantirà entro il limite di € 1.000,00 il costo sostenuto per il pagamento della revisione**

e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. **La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in circostanza di polizza.** E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

g) **ARAGTEL – Consulenza Telefonica.**

Nell'ambito di tutte le materie previste nel presente articolo è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



ARAGTEL è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria;

h) **Errata variazione dei punti.**

Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso la comunicazione dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

**Art. 21 - DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA DIARIA**

**L'Assicurato deve dare notizia del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica del provvedimento, allegandone copia.**

**L'Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.**

L'indennizzo **viene corrisposto al termine del periodo di interdizione** ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare. Nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto, avviene con rateizzazione mensile. **In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di inabilitazione alla guida la Società corrisponde agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso.**

Il presente Art. 21 opera a parziale deroga degli Artt. 11 e 13 - Denuncia del caso Assicurativo - e - Gestione del caso Assicurativo - delle Norme che regolano l'Assicurazione.

**Art. 22 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

Le prestazioni garantite al precedente Art. 20 sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- **Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo:** punto a) - Difesa Penale -;
- **Europa:** per violazioni analoghe a quelle di cui al punto b) - Violazioni al Codice della Strada -, punto c) - Sanzioni amministrative accessorie -;
- **Europa e Turchia:** punto d) - Diaria -, Norma Aggiuntiva A.1 - Infrazioni N.C.d.S. - e Norma Aggiuntiva A.2 - Autotrasportatore -.

**Per infrazioni commesse in un paese diverso da Italia, San Marino e Città del Vaticano la diaria sarà corrisposta al 50% rispetto a quella indicata in polizza.**

L'"**Europa**" comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

**Art. 23 - MASSIMALE**

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate **per caso assicurativo fino al massimale indicato nella scheda di polizza**, senza limite per anno assicurativo.

**Art. 24 - NEOPATENTATI (limitazione valida solo nella formula "AD PERSONAM" patente identificata)**

**La diaria pattuita in polizza di cui all'Art. 20 lett. d), ed alle Condizioni Aggiuntive 1 e 2 (ove sottoscritte) è ridotta del 30% per coloro a cui sia stata rilasciata la patente di guida da meno**

---

**Norme Speciali**

**Protezione Legale - Patente**

**di tre anni.** La presente limitazione non si applica nel caso di interdizione alla guida in un Paese europeo (Italia esclusa) o in Turchia.

## **Art. 25 - ESCLUSIONI**

**Le garanzie non sono valide:**

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;**
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni od aeromobili;**
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- d) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- e) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- f) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;**
- g) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;**
- h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- i) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art. 20 delle presenti Norme Speciali;**
- j) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari od esami di idoneità in sede di revisione;**
- k) se l'Assicurato ha subito precedente ritiro, sospensione o revoca della patente senza che la circostanza sia stata resa nota alla Società.** La presente esclusione non opera qualora la polizza venga stipulata "su targa";
- l) limitatamente all'Art. 20 lett. b) - Violazioni al Codice della Strada - e lett. c) - Sanzioni Amministrative Accessorie - per violazioni agli art. 6, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada.**

## **NORME AGGIUNTIVE**

*Valide solo se espressamente indicate nella scheda di polizza*

### **A.1) INFRAZIONI d.S.**

La presente norma aggiuntiva opera in estensione a quanto previsto all'Art. 20 - Prestazioni garantite - e Art. 21 - Estensione territoriale - delle Norme Speciali.

Le sotto elencate prestazioni di garanzia valgono a favore del Contraente/Azienda indicato in polizza contro il pregiudizio economico derivanti da provvedimenti di ritiro, sospensione o interdizione alla guida aventi in Europa o in Turchia subiti dai propri **dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola con la vigente normativa per violazioni commesse durante il periodo di efficacia della polizza.** Qualora il **Contraente sia costituito in forma societaria, le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.**

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l'Europa o Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantite:

- opposizione o ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia;

- il pagamento al Contraente/Azienda della diaria convenuta in polizza per le violazioni del Codice della Strada di cui:

Art. 142, commi 9 e 12: Limiti di velocità;

Art. 143, comma 12: Posizione dei veicoli sulla carreggiata;

Art. 145, comma 11: Precedenza;

Art. 146, comma 3 bis: Semaforo rosso;

Art. 147, comma 6: Comportamento ai passaggi a livello;

- Art. 148, comma 16: Sorpasso;  
Art. 149, comma 5: Distanza di sicurezza tra i veicoli;  
Art. 150, comma 5: Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;  
Art. 172, comma 8 e 9: Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenzione;  
Art. 176, comma 22: Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;  
Art. 186, comma 2: Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'Art. 25 lett. i).

**Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'autorità di un Paese europeo (Italia esclusa) o di una autorità Turca per violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra elencati, la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta nella scheda di polizza. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazione garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.**

**In deroga all'Art. 10 – Insorgenza del caso assicurativo – delle Norme che regolano l'Assicurazione, nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quanto una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, la diaria viene corrisposta al 50%. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del contratto.**

**Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato.**

## **A.2) AUTOASPETTORE**

La presente norma aggiuntiva opera in estensione a quanto previsto all'Art. 20 - Prestazioni garantite - e Art. 21 - Estensione territoriale - delle Norme Speciali.

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l'Europa o Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantite:

- opposizione o ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia;
- il pagamento al Contraente/Azienda della diaria convenuta in polizza.

**Le prestazioni garantite verranno corrisposte a condizione del favorevole accoglimento dell'opposizione o del ricorso proposti.**

Sono garantite le violazioni di cui:

- Art. 6, comma 12: Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati;  
Art. 10, comma 24: Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;  
Art. 62, comma 7: Massa limite;  
Art. 164, comma 9: Sistemazione del carico sui veicoli;  
Art. 179, comma 9: Cronotachigrafo;  
Art. 186, comma 2: Guida sotto l'influenza di alcool (in deroga all'Art. 25 – Esclusioni, – lett. i).

**Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'autorità di un Paese europeo (Italia esclusa) o di una autorità Turca per violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra elencati, la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta nella scheda di polizza. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazione garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.**

**In deroga all'Art. 10 – Insorgenza del caso assicurativo – delle Norme che regolano l'Assicurazione, nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quanto una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, la diaria viene corrisposta al 50%. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del contratto.**

**Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato.**

**Norme Aggiuntive  
Protezione Legale - Patente**